

L'esonero contributivo degli autonomi non taglia le pensioni

Fanno eccezione le partite Iva della gestione separata con redditi sotto il minimale

Domande all'Inps entro sabato il 31 luglio ma si attende una proroga

Fabio Venanzi

Dopo il via libera della Commissione europea e quello della Corte dei conti, il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto attuativo dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021, dovuti dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps e alle Casse professionali (si veda l'altro articolo), che scadono entro il 31 dicembre 2021. Il limite massimo individuale dello sgravio è di 3mila euro su base annua, da riparametrare su base mensile, e spetta agli iscritti alle gestioni Inps di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché a quelli della gestione separata e alle Casse. Sono ricompresi, altresì, i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. Rimangono esclusi i contributi integrativi e quelli relativi ai premi Inail.

I lavoratori autonomi destinatari dell'intervento devono aver percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito derivante da lavoro (mentre la legge 178/2020 parla di reddito complessivo del percipiente in generale) non superiore a 50mila euro e devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno precedente. Per artigiani e commercianti, l'esonero riguarda i soli contributi fissi. Nella determinazione dei 50mila euro, gli iscritti alla gestione separata Inps, artigiani e commercianti, devono far riferimento al quadro RR della dichiarazione dei redditi mentre, per i coltivatori diretti e assimilati, occorre osservare le risultanze della dichiarazione dei redditi riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione.

L'eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente, eccetto il contratto intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, comporta l'impossibilità di accedere all'esonero. Inoltre, i beneficiari non devono essere titolari di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità.

Chi ha iniziato l'attività nel 2020 è dispensato dal rispetto del parametro del calo del fatturato e dal limite dei 50mila previsto per il 2019. L'esonero potrà essere richiesto per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Il beneficio è concesso a condizione che i lavoratori siano in regola con il Durc (documento unico di regolarità contributiva) ed è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non

oggetto di esonero.

I periodi oggetto di esonero saranno comunque utili ai fini pensionistici (sia per il diritto, sia per l'importo). Pertanto, salvo diverse indicazioni dell'Inps, non si verificherà alcuna contrazione dei periodi valutabili, considerato che, in presenza di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore al minimale, sarà preso in considerazione, comunque, questo valore. Il Dm precisa che rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fanno eccezione gli iscritti alla gestione separata, per i quali la presenza di un reddito inferiore al minimale, pari a 15.953 euro annui, comporterà una contrazione del periodo valutabile ai fini pensionistici.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il 31 luglio 2021 (31 ottobre per le Casse), ma dovrà essere rinviato, in attesa delle istruzioni dell'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casse: beneficio potenziale a 500mila iscritti

Gli enti privati attendono chiarimenti dal ministero del Lavoro

Federica Micardi

Le Casse di previdenza dei professionisti in allerta dopo la pubblicazione del decreto interministeriale sull'esonero contributivo. Esonero che riguarda i professionisti che dichiarano un reddito non superiore a 50mila euro (in tutto 941.358) e che hanno subito un calo dei redditi o fatturato almeno del 33%; secondo Adepp, l'associazione che rappresenta gli enti di previdenza degli iscritti agli Ordini, ad avere i requisiti per l'esonero parziale sono circa 500mila soggetti. Il decreto, pronto da maggio, solo in questi giorni ha completato l'iter; la Corte dei conti lo ha registrato il 26 luglio e ieri è stato pubblicato sul sito del Lavoro, nella sezione pubblicità legale.

Resta aperto il problema di come interpretare i passaggi poco chiari della norma. Passaggi che sono stati da subito evidenziati.

A riassumere i punti "oscuri" del testo c'è la lettera che il presidente Adepp Alberto Oliveti ha inviato il 26 luglio all'ufficio di Gabinetto e all'ufficio legislativo del ministero del Lavoro. Le risposte ai dubbi sollevati dalle Casse, anticipa il presidente Oliveti, dovrebbero arrivare dal ministero entro pochi giorni. Le incertezze interpretative riguardano: il calcolo del reddito; i contributi da considerare; il concetto di regolarità contributiva; la possibilità di rimborso.

Per il reddito va chiarito se va considerato quello complessivo, come scritto nella legge di Bilancio, la 178/20, o quello professionale richiamato nel decreto.

In merito ai contributi che possono accedere all'esonero, Adepp chiede se sono considerati di competenza del 2021 solo quelli calcolati sul reddito dichiarato nel 2020 oppure se vi rientrano tutti quelli che devono essere versati nel corso del 2021.

Da specificare anche se oltre al soggettivo, vanno considerate anche le eccedenze e il contributo di maternità (l'integrativo è invece espressamente escluso).

Secondo Adepp è necessario anche fare chiarezza sul requisito di regolarità contributiva perché, per le singole Casse, è diversamente regolata e suggerisce di fare riferimento alla disciplina per il rilascio del Durc.

Al Lavoro viene anche chiesto come trattare il caso di chi ha diritto all'esonero ma ha già effettuato il versamento; per gli iscritti alla gestione separata Inps, il Dm apre al rimborso; un'analoga previsione però manca per gli iscritti alle Casse. In attesa dei chiarimenti Oliveti sottolinea l'importanza di questa norma che

attraverso una fiscalità di scopo si fa carico dei contributi di chi è in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA